PEL RIORDINAMENTO ED AMPLIAZIONE DELLE STRADE FERRATE DEL REGNO, COLLA CESSIONE DI QUELLE GOVERNATIVE

Art. 17 (Capitolato Allegato C)

Il Governo assume il servizio delle obbligazioni della ferrovia di Cuneo ed il riscatto delle azioni di essa ferrovia e di quella di Piacenza, la corrisponsione delle annualita' dovute al municipio di Sampierdarena per l'acquisto della linea a cavalli di quel comune, a mente della convenzione 10 febbraio 1858, non che il pagamento di tutte le passivita' risultanti dalla costruzione o dall'acquisto delle strade concesse e delle loro dipendenze e che non fossero interamente estinte all'epoca della consegna.

Inoltre il Governo guarentisce la compagnia da ogni molestia per parte dei terzi e da ogni pretesa loro sul corpo stradale per diritto di proprieta' o per servitu' di passaggio od altro.

Versione in vigore dal 30 maggio 1865, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Pel riordinamento ed ampliazione delle strade ferrate del Regno, colla cessione di quelle governative
Estremi	Legge 14 maggio 1865, n. 2279
Partizione	Capitolato Allegato C
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 maggio 1865

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/pel-riordinamento-ed-ampliazione-delle-strade-ferrate-del-regno-colla/capitolato-allegato-c-art-17/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it